

segue verbale dell'udienza del 7.6.2011



N° 2430/2011 Sent  
N° 172/2011 RGL  
N° 11825 Proc.

**TRIBUNALE BRINDISI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, [redacted] quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella controversia in primo grado discussa all'udienza del 7.6.2011, promossa da Cisternino Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv. Gallone P.

Ricorrente

**CONTRO**

MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, e USP di Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dal [redacted]

Resistenti

Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Giorgi" di Brindisi, in persona del Dirigente Scolastico [redacted]

Resistente

**Oggetto: Illegittima apposizione di termine su incarico supplenza**

**P Q M**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 17.01.2011, così provvede.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici relativi ai mesi di luglio e di agosto 2010;
- condanna le amministrazioni convenute a riconoscere al sig. Cisternino Cosimo i diritti economici e giuridici relativi ai mesi di luglio e agosto 2010.

Condanna le amministrazioni convenute al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 350,00 di cui € 175,00 per onorario.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto depositato il 17.01.2011 il ricorrente di cui in epigrafe - in servizio presso l'Istituto scolastico convenuto in qualità di collaboratore scolastico - affermava di aver ricevuto un incarico a tempo determinato da parte del dirigente scolastico dell'IT.LS. "Giorgi" di Brindisi per lo svolgimento di una supplenza su posto vacante di assistente tecnico fino al 30.06.2010.

Sosteneva il Cisternino l'illegittimità dell'apposizione di tale termine in quanto non previsto dalle disposizioni di legge e, pertanto, concludeva chiedendo che l'istituto fosse condannato al riconoscimento dei benefici economici e giuridici spettanti in relazione al periodo compreso tra la data della cessazione del contratto (30.06.2010) e quella della naturale scadenza dell'anno scolastico (31.08.2010).

Si costituivano il Ministero e l'istituto scolastico rivendicando la legittimità dell'operato del dirigente scolastico in quanto conforme a disposizioni ministeriali. Sul punto precisavano che tali disposizioni, per quanto riguarda gli assistenti tecnici, hanno disposto che l'offerta di incarico a tempo determinato debba avere la logica conclusione al termine delle attività didattiche (30 giugno di ogni anno scolastico). Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza, all'esito di discussione orale delle parti, veniva decisa come da sentenza contestuale allegata.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si diranno.

In via preliminare e in fatto deve precisarsi che è pacifico e incontestato che il ricorrente ha stipulato un contratto per una supplenza quale assistente tecnico con termine sino al 30.06.2010, data di cessazione delle attività didattiche.

In diritto si rileva che la materia delle supplenze nella scuola è disciplinata dall'art.4 della legge n. 124/1999 che così espressamente prevede: *"Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*

*2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti urario.*

*3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.*

*4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.*

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico."

La norma in esame quindi distingue tra supplenze destinate alla copertura dei posti vacanti, prevedendo in tal caso la durata annuale della supplenza e quindi sino al termine dell'anno

scolastico (31 agosto), e supplenze destinate alla copertura dei posti non vacanti, con l'espressa previsione, in questa seconda ipotesi che la supplenza terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno).

Per la concreta applicazione della norma è stato poi emanato il decreto ministeriale n.430/2000 che contiene il regolamento delle supplenze.

Il predetto regolamento stabilisce che le supplenze attuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett.a)).

Tale risultando il dato normativo, priva di pregio appare la difesa dei convenuti basata sul mero richiamo a generiche "disposizioni ministeriali" che giustificerebbero la legittimità dell'operato dell'istituto scolastico.

E, d'altra parte, anche la giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha sancito che, "il contratto di lavoro sottoscritto da un lavoratore per lo svolgimento di funzioni ATA supplente relativo ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi quale supplenza annuale. Pertanto qualora il contratto sia stato stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione dei due mesi estivi" (cfr. Trib. Milano n.1928/09). Ed ancora: "È illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro di un assistente amministrativo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni di cui agli artt. 4 l. n. 124 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico)." (cfr. Trib. Sassari del 2.5.2008).

Il predetto orientamento è già stato fatto proprio dalla scrivente che intende nella presente sede ribadirlo.

Alla luce delle suesposte osservazioni in diritto allora, considerato che nella specie non è in contestazione che al ricorrente sia stata conferita la supplenza per coprire un posto vacante reso disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente quello di conferimento, deve dichiararsi il diritto del Cisternino a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici relativi al bimestre 1 luglio 2010 - 31 agosto 2010.

Il ricorso va pertanto integralmente accolto con ogni conseguenza di legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo risultando commisurate nell'entità alla natura seriale della controversia esaminata e alla breve durata del giudizio.

Brindisi, 7.6.2011

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brindisi, il 7 GIU 2011

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



Il Giudice del Lavoro